



COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° : 13 Registro Delibere

Data: 27.05.2008

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI. APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **20.30**, nella sala consiliare si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.
Alla **prima** convocazione della seduta **ordinaria** odierna, partecipata dai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
: Dott. Giuseppe COLELLA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
: Anna VITULLI

Visto di conformità alle leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti, art.97 Comma 2 D.Lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE ex art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno

Il Responsabile Servizio Ragioneria

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1) Nicola | BERLEN.....Sindaco..... |
| 2) Vincenzo | MAGNIFICO |
| 3) Vittorio | FARELLA |
| 4) Felice | LATTANZI |
| 5) Sabino | DATTOLO |
| 6) Vincenzo | DEFILIPPIS |
| 7) Giovanni B. | ALBEROTANZA |
| 8) Rosa Anna | MONTANARO |
| 9) Mario | LEPORE |
| 10) Angelo | CATALANO |
| 11) Francesca | MOLA |
| 12) Vito | ZACCARIA |
| 13) Rodolfo M. | VACCARELLI |
| 14) Nicola | TANZI |
| 15) Stefano | DIPERNA |
| 16) Giuseppe | DIPERNA |
| 17) Francesco | PALAZZO |
| 18) Michele | PALAZZO |
| 19) Sabino | VAVALLO |
| 20) Giuseppe | FIORE |
| 21) Sebastiano | DELRE |

Pres. Ass.

SI	
SI	SI
SI	
SI	SI
SI	
SI	SI

PRESENTI N° : 8

ASSENTI N°: 3

Il Presidente del Consiglio Dott. Mario LEPORE constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.
Assiste il Segretario Generale **Dott. Donato SUSCA.**

Prima della discussione dell'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno il Consigliere DEFILIPPIS propone una sospensione dei lavori del Consiglio per definire una proposta di emendamento, la richiesta di sospensione è approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti e pertanto i lavori sono sospesi alle ore 23.30.

I lavori del Consiglio Comunale riprendono alle ore 0.40 (presenti 21/21) e sull'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: ***“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) – Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili. Approvazione testo coordinato”*** relaziona l'Assessore Francesco FAUSTINO.

Dopo la relazione assessorile intervengono i Consiglieri:

- DEFILIPPIS
- Assessore FAUSTINO
- Dott. COLELLA Giuseppe – Capo Settore Entrate Tributarie che dà lettura di un emendamento, approvato dalla commissione consiliare competente e consistente nel subordinare le agevolazioni alle aree fabbricabili alla produzione di una autocertificazione da parte del contribuente.
- DEFILIPPIS
- DIPERNA Stefano
- FARELLA

Alle ore 1.07 si allontanano il Presidente del Consiglio Mario LEPORE ed il Consigliere DELRE (presenti 19 – assenti 2: LEPORE e DELRE), assume le funzioni di Presidente il Consigliere PALAZZO Michele.

- FIORE
- ALBEROTANZA

Alle ore 1.20 si allontanano i Consiglieri VAVALLO e CATALANO e rientra il Consigliere DELRE (presenti 18 – assenti 3: LEPORE – CATALANO e VAVALLO)

- TANZI

Esauriti gli interventi si passa alla votazione dell'emendamento, il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI: 11 (BERLEN – MAGNIFICO – FARELLA – LATTANZI – DATTOLO – DEFILIPPIS – ALBEROTANZA – MONTANARO – MOLA – ZACCARIA – VACCARELLI)

CONTRARI: 7 (TANZI – DIPERNA S. - DIPERNA G. - PALAZZO F. - PALAZZO M. – FIORE - DELRE).

Si passa quindi alla votazione dell'intero regolamento così come emendato che viene approvato con il seguente esito

FAVOREVOLI: 11 (BERLEN – MAGNIFICO – FARELLA – LATTANZI – DATTOLO – DEFILIPPIS – ALBEROTANZA – MONTANARO – MOLA – ZACCARIA – VACCARELLI)

CONTRARI: 7 (TANZI – DIPERNA S. - DIPERNA G. - PALAZZO F. - PALAZZO M. – FIORE - DELRE).

Intervengono:

- DIPERNA Stefano
- Dott. Giuseppe COLELLA – Capo Settore Entrate Tributarie che dà lettura dell'emendamento approvato dalla Conferenza dei Capi Gruppo Cons.ri tenutasi prima della discussione dell'argomento e consistente nella specificazione per diverse tipologia di aree fabbricabili delle percentuali di abbattimento di valore così come di seguito riportato: *“Darsi atto che l'abbattimento per la non immediata edificabilità dell'area di cui alla allegata perizia corrisponda al 25% per le aree edificabili non ancora convenzionate e al 35% per quelle sottoposte a vincoli paesaggistici”*, tale specificazione costituirà punto specifico da introdurre nel dispositivo della presente deliberazione.

Si passa alla votazione dell'emendamento che viene approvato con il seguente esito

FAVOREVOLI: 11 (BERLEN – MAGNIFICO – FARELLA – LATTANZI – DATTOLO – DEFILIPPIS – ALBEROTANZA – MONTANARO – MOLA – ZACCARIA – VACCARELLI)

CONTRARI: 7 (TANZI – DIPERNA S. - DIPERNA G. - PALAZZO F. - PALAZZO M. – FIORE - DELRE).

Quindi si passa quindi alla votazione dell'intero provvedimento, così come emendato, che viene approvato con il seguente esito

FAVOREVOLI: 11 (BERLEN – MAGNIFICO – FARELLA – LATTANZI – DATTOLO – DEFILIPPIS – ALBEROTANZA – MONTANARO – MOLA – ZACCARIA – VACCARELLI)

CONTRARI: 7 (TANZI – DIPERNA S. - DIPERNA G. - PALAZZO F. - PALAZZO M. – FIORE - DELRE).

Con separata, identica votazione l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Dopo la votazione si allontana il Consigliere DELRE (presenti 17 - assenti 4: LEPORE – CATALANO VAVALLO e DELRE).

Tutti gli interventi effettuati, le discussioni avvenute e le decisioni assunte, riportate sinteticamente nelle premesse, sono contenute analiticamente ed integralmente nel verbale a registrazione fonica agli atti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

IL C. C.

Premesso:

- che l'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 prevede per i Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, adottando la relativa delibera non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione con effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio, a norma dell'art. 53, co. 16 della L. n° 388/2000;
- che l'art. 59 del citato D. Lgs., che disciplina tale facoltà in particolare con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, fissa una serie di criteri al fine di porre un limite alle elusioni, nonché per semplificare sia gli adempimenti dei contribuenti che quelli del comune stesso;

Vista la circolare n° 101/E del 17.04.1998 n° 101/E del Ministero delle Finanze che ha fornito utili indicazioni in ordine a taluni aspetti ed adempimenti in questione;

Richiamato l'art. 5 del vigente Regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 10 del 20.03.2006 con cui l'Ente si è avvalso della facoltà, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n° 446/97 di fissare periodicamente e per zone omogenee i valori commerciali delle aree sul proprio territorio al fine di limitare il potere di accertamento qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

Esaminata la tabella dei valori venali delle aree fabbricabili e la relativa perizia tecnica proposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, e ritenute le stesse meritevoli di accoglimento (all. A e B);

Ritenuto dover integrare il vigente regolamento allegando allo stesso le anzidette tabella e perizia tecnica;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 sulla attribuzione al Consiglio Comunale della potestà normativa regolamentare;

Visto il D.Lgs. n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997;

Visti i Decreti Ministero Interni del 20.12.2007 e del 20.03.2008 con i quali è stato prorogato rispettivamente al 31.03.2008 e al 31.05.2008 il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2008;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Con l'esito delle votazioni come riportato in premessa;

DELIBERA

1. Approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili con efficacia dall'01.01.2008, secondo il nuovo testo coordinato ed integrato – all. C) (composto di n° 13 articoli) che della presente forma parte integrante e sostanziale;
2. Demandare al Settore Entrate Tributarie i successivi necessari adempimenti, ivi compresa la trasmissione al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 52, comma 2° del D. Lgs. 446/97;
3. Darsi atto che l'abbattimento per la non immediata edificabilità dell'area di cui alla allegata perizia corrisponda al 25% per le aree edificabili non ancora convenzionate e al 35% per quelle sottoposte a vincoli paesaggistici;

Dare immediata esecuzione della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgd. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

Settore Urbanistica-Assetto del Territorio – E.R.P.- Espropri

TABELLA DEI VALORI AI FINI I.C.I.

	TIPOLOGIA DI ZONA	INDICE FONDIARIO	VALORE DI MERCATO €/ mc.	
1	B1-B2 – TOTALMENTE EDIFICATA B3 – PARZIALMENTE EDIFICATA	5 mc./mq. 5-7 mc./mq.	140,00	Con possibilità di rilascio permesso a costruire
	B4 – PARZIALMENTE EDIFICATA – EXTRA URBANA	0,3 mc./mq.	120,00	Con possibilità di rilascio permesso a costruire
	TIPOLOGIA DI ZONA	INDICE TERRITORIALE	VALORE DI MERCATO €/ mc.	
2	C1 – INTENSIVA	2,00 mc./mq.	95,00	Con possibilità di rilascio permesso a costruire
3	C2 – SEMINTENSIVA A C3 – SEMINTENSIVA B	1,50 mc./mq. 1,25 mc./mq.	80,00	Con possibilità di rilascio permesso a costruire
4	C4 – ESTENSIVA A – TURISTICA C5 – ESTENSIVA B – TURISTICA (alberghi e pensioni) C6 – ESTENSIVA C – TURISTICA ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO	0,35 mc./mq. 0,75 mc./mq. 0,10 mc./mq.	40,00	Con possibilità di rilascio permesso a costruire



5	D1 – INDUSTRIALE	2,00 mc./mq.	30,00	Con possibilità di rilascio permesso a costruire
	D2 – ARTIGIANALE	1,50 mc./mq.	30,00	Con possibilità di rilascio permesso a costruire
	D3 – PER DEPOSITI	1,75 mc./mq.		


Ai valori qui indicati vanno applicati i coefficienti di abbattimento così come indicati nella relazione che precede.

Mola di Bari 06/05/2008

IL TECNICO CONVENZIONATO
Per. Agr. Giovanni RICASE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
ASSETTO DEL TERRITORIO – ERP – ESPROPRI
Ing. **Gio BERARDI**






COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

Settore Urbanistica-Assetto del Territorio – E.R.P.- Espropri

- 6 MAG. 2008

li, _____

12335

Al Capo Settore Ufficio Tributi
SEDE

e, p.c.

Direttore Generale
SEDE

Sig. Sindaco
SEDE

OGGETTO: Valori venali ai fini I.C.I.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza, si trasmettono relazione esplicativa e tabella dei valori di riferimento per questo Comune, suddivisi per zone omogenee così come indicate sul vigente P.R.G.

IL TECNICO CONVENZIONATO
Per. Agr. Giovanni TRICASE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
ASSETTO DEL TERRITORIO – ERP – ESPROPRI
Ing. Vito BERNARDI





COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

Settore Urbanistica-Assetto del Territorio – E.R.P.- Espropri

RELAZIONE

ICI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

PREMESSE:

Il D. Lgs. 30/12/1992, n.504, istitutivo della Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) stabilisce – tra l'altro – che la suddetta imposta è dovuta anche per le aree fabbricabili, stabilendo formalmente cosa debba intendersi per area fabbricabile.

Recita, infatti, l'art.2 – comma 1 – lettera a) del suddetto decreto: **“per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità”**.

Per quanto attiene, poi, al valore da assegnare alle aree fabbricabili, l'art.5 – comma 5 – dello stesso decreto dispone: **“per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la**



costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Al fine di procedere correttamente ed in ossequio alle disposizioni di legge sopra riportate, sono state richieste informazioni all’Agenzia Generale delle Entrate in base ai dati presso detta Agenzia disponibili.

CRITERI DI CALCOLO DEL VALORE DELLE AREE

In particolare i valori ricavati dalla Agenzia, per le aree fabbricabili, sono espressi in €/mc. e cioè tengono conto essenzialmente delle potenzialità edificatorie delle aree. Ci si è informati anche presso operatori economici della zona per valori relativi a terreni – con uguale destinazione urbanistica.

Moltiplicando i suddetti valori per l’indice di fabbricabilità delle relative zone omogenee, si ottengono i valori in questione, e cioè i valori delle aree fabbricabili espressi in €/mq.

E’ stata, quindi, approntata l’allegata tabella di calcolo, nella quale sono state riportate le zone omogenee del Comune di Mola di Bari ed i relativi indici di fabbricabilità (fondiaria o territoriale) secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico.

27 MAG 2009

Ve. Com. n. 1



IL CAPO SETTORE URBANISTICA
ASSETTO DEL TERRITORIO E.R.P.
Dott. Ing. Vito BERARDI

Sempre nella predetta tabella, è stato tenuto conto, che per le zone omogenee C1-C2-C3-C4-C5-C6 la necessità di infrastrutturare l’area in pratica abbatte del 20% il valore venale dell’area.

Altro aspetto da considerare è la non immediata edificabilità dell’area, ovvero la necessità di presentazione di un Piano Particolareggiato preliminare alla edificabilità della stessa. Si può stabilire per questo un’ulteriore abbattimento del 25% fino al convenzionamento dell’area.



IL CAPO SETTORE URBANISTICA
ASSETTO DEL TERRITORIO E.R.P.
Dott. Ing. Vito BERARDI

La Zona D1 – Industriale – è da considerarsi edificabile al pari delle zone C e quindi considerata alla stessa stregua.



Q

Per le zone omogenee D2 è stato considerato che le stesse sono attuabili a mezzo di appositi piani per insediamenti produttivi, che in parte comportano l'esproprio o la cessione bonaria delle aree medesime, ragion per cui, si è ritenuto di assumere per queste ultime come valore dell'area quello di esproprio che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.349 del 22/10/2007 è pari al valore venale. Per la restante parte vale quanto già detto per le altre Zone D.

Per quanto attiene, invece, alle aree pubbliche destinate a standard, è stato assunto il valore ricavato dalle indagini di mercato pari a 20,00 €/mq.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per concludere, si ritiene doveroso evidenziare che i valori delle aree fabbricabili, per l'anno 2008, riportati nella allegata tabella, sono valori medi, che non possono e non devono tener conto di specifiche caratteristiche di singole e peculiari aree, ~~per le quali, ove mai il proprietario presentasse una dettagliata e motivata stima che approdi a valori diversi da quello di tabella, l'Ufficio Tributi e questo Ufficio, si rendono sin d'ora disponibili per le necessarie verifiche e valutazioni.~~



IL CAPO SETTORE URBANISTICA
ASSETTO DEL TERRITORIO E.R.P.
Dott. ing. Vito BERARDI

27 MAG 2008

Mola di Bari, li 06/05/2008

IL TECNICO CONVENZIONATO
Per. Agr. Giovanni TRICASE

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Assetto del Territorio - E.R.P.- Espropri
Ing. Vito BERARDI





COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA

**IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I. C. I.)**

INDICE

CAPO I

Disposizioni Preliminari

Art. 1	Oggetto	pag. 2
--------	---------	--------

CAPO II

Norme Antielusive

Art. 2	Aree fabbricati: deroghe	pag. 2
Art. 3	Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	pag. 2

CAPO III

Norme Semplificate e di Equità Fiscale

Art. 4	Fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 3
Art. 5	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 3
Art. 6	Versamenti effettuati da un contitolare	pag. 4
Art. 7	Abitazione principale	pag. 4
Art. 8	Pertinenze dell'abitazione principale	pag. 5

CAPO IV

Liquidazione ed accertamento dell'imposta

Art. 9	Incentivi per l'attività di accertamento	pag. 5
--------	--	--------

CAPO V

Riscossione

Art. 10	Riscossione diretta dell'imposta	pag. 6
Art. 11	Riscossione coattiva	pag. 6
Art. 12	Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 6
Art. 13	Autocertificazione igienico-sanitaria	Pag. 7

CAPO VI

Disposizioni Transitorie E Finali

Art. 14	Entrata in vigore del regolamento	pag. 8
---------	-----------------------------------	--------

CAPO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446, detta norme semplificative e di equità fiscale in materia di ICI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II°

NORME ANTIELUSIVE

Art. 2

Aree fabbricabili: deroghe

(lett. A) comma 1 art. 59 D.Lgs.446/97)

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 51% del reddito complessivo imponibile.

lett. a) comma 1 art. 59 D. Lgs. 446/97;

Art. 3

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

(lett. c) comma 1 art. 59)

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n° 504

del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

CAPO III°

NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

Art. 4

Fabbricati inagibili o inabitabili

(lett. h) comma 1 art. 59)

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
 - a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 5

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

(lett. g) comma 1- art. 59).

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente

versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti della lett. G, comma 1 art. 59 del D. Lgs. 446/97, risultanti dalla tabella e dalla perizia tecnica allegate al presente regolamento.

2. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
3. Sia i valori stabiliti nella predetta tabella, sia le ulteriori eventuali modifiche devono essere pubblicate, mediante affissione all'albo comunale, in tempo utile per il versamento nel rispetto delle scadenze di legge.

Art. 6

Versamenti effettuati da un contitolare

(lett. I) comma 1 art. 59)

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 7

Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dal suo nucleo familiare, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale; l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
2. E' altresì equiparata all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta per questa prevista, quella concessa in uso gratuito o in comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita istanza documentata all'ufficio tributi entro il 31.12 dell'anno (istanza valida anche per gli anni successivi in caso di registrazione pluriennale).

Art. 8

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Si considera pertinenza dell'abitazione principale, con l'applicazione dell'aliquota per questa prevista, il locale destinato in modo durevole al servizio dell'abitazione e catastalmente individuato con la categoria C/2 o C/6 o C/7 anche se ubicato in edificio diverso dall'abitazione.

CAPO IV°

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 9

Incentivi per l'attività di accertamento

(Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. p), del D. Lgs. 446/97)

1. Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale pari al 5% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell' ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la G.M. riferisce al Consiglio Comunale nella relazione allegata al Conto Consuntivo i risultati ottenuti nella lotta all'evasione e la relativa incentivazione ripartita tra il personale che vi ha partecipato.
3. In caso di ricorsi, qualora il Sindaco deleghi la rappresentanza in giudizio al funzionario responsabile del tributo, mediante specifico atto di delega, allo stesso sarà attribuito un compenso, previa delibera autorizzatoria della Giunta Comunale, rapportato al valore della causa e all'esito della stessa.

CAPO V°

RISCOSSIONE

Art. 10

Riscossione Diretta

Per la riscossione dell'imposta è stabilita la forma diretta e il versamento è da effettuare, in deroga al 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n° 504/92, a soggetto diverso dal concessionario mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o secondo gli ulteriori canali di pagamento previsti dal capitolato d'appalto di cui alla determinazione n° 1389 del 25.11.2004 (R. G. D.) in esecuzione della delibera G. M. n° 151 del 22.06.2004 (Ufficio postale, SISAL, Internet con carta di credito, Istituti bancari convenzionati) con le modalità di cui allo stesso art. 10 del citato decreto e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

Riscossione Coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta rimane affidata al concessionario competente per territorio con le procedure di cui al D.P.R. n° 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, ove ciò non fosse possibile, con le procedure di cui al R.D. n° 639/1910.

Art. 12

Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del Decreto legislativo n° 446 del 15 Dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali

che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che :

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni o nei termini di validità dei suddetti atti amministrativi non sia stata data comunicazione di inizio lavori, confermata dall'U.T.C.;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992 e impegnarsi, con autocertificazione, a detenere l'immobile in costante osservanza delle vigenti norme regolamentari igienico-sanitarie. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

Art. 13

Autocertificazione igienico-sanitaria

Tutte le deroghe, le agevolazioni e le riduzioni di imposta, previste nel presente Regolamento, sono vincolate all'autocertificazione di detenere l'area edificabile in piena osservanza delle vigenti norme regolamentari igienico-sanitarie comunale, regionale e nazionale.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dall'1.1.2008.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. N° 504/92.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Segretario Generale
Dott. Donato SUSCA

Il Vice Presidente del Consiglio
Michele PALAZZO

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

30 MAG 2008

Mola di Bari, li _____

30 MAG 2008



Il Segretario Generale
Dott. Donato SUSCA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____;

24/05/2008

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Mola di Bari, _____

30/05/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Donato SUSCA
